Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 16 luglio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugio 1974, n. **269.**

Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1973 è istituito un posto di ruolo di professore universitario, in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma. La facoltà deciderà l'assegnazione del posto ad una materia del gruppo delle discipline fisiche entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il posto in soprannumero istituito ai sensi del precedente articolo sarà utilizzato per la riassunzione in servizio, quale ordinario, del professor Emilio Segrè, già titolare di fisica sperimentale nell'Università di Palermo e dispensato dal servizio per motivi razziali dal 14 dicembre 1938, il quale riacquista la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555. Il posto sarà riassorbito all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento ad altra università o ad altro istituto superiore del titolare della materia relativa al predetto posto.

Il servizio prestato presso università straniere dal professor Emilio Segrè sarà valutato nei modi previsti dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 7.800.000 in ragione d'anno, si provvederà con i normali stanziamenti del capitolo 2351 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 14 giugno 1974, n. **270**.
Norme in materia di enfiteusi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 2.

L'enfiteuta può detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto.

Può. altresì, conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato, relativamente alle annualità non ancora definite.

Art. 3.

La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Per i pagamenti che siano ancora da eseguire è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualità dei canoni da pagare e delle eventuali spese.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 24 giugno 1974, n. **271**.
Facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai connazionali, che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in seconda classe sulle linee marittime, gestite da società concessionarie dei servizi con le quali il Ministro per gli affari esteri, sentiti i Ministri per la marina mercantile e per i trasporti e l'aviazione civile, abbia a tal fine stipulata apposita convenzione.

Tali convenzioni sono approvate con decreto dei Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — COPPO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 265)

Nel titolo del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'11 luglio 1974, sia nel sommario che nel testo, dove è scritto: « Modifica ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, contenente norme sulla navigazione da diporto », leggasi: « Modifica ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, *n. 50*, contenente norme sulla navigazione da diporto ».

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.
Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 497 del 25 febbraio 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Sicilia;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sicilia costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Giunta dott. Salvatore, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Reitano dott. ing. Alessandro, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Della Corte dott. ing. Vittorio e Di Chaliot dottor ing. Santi, ispettori generali del genio civile;

Cirillo dott. Riccardo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Lauricella dott. ing. Stefano, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Rivarola dott. Augusto, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Bonafede dott. ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Allegra dott. ing. Orazio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Minì dott. ing. Salvatore, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Manganaro dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Abate dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ten. col. g. s.p.e. (R.N.) Bindi Enzo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

De Lucia dott. ing. Antonio, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Giuffrè dott. ing. Gaetano, in rappresentanza della giunta regionale;

Vitale dott. ing. Ciro, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Iovino Giuseppe, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

La Rosa Mariano, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Maggiore dott. ing. Marco, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Siracusano prof. Felice, Scuto dott. ing. Michele, Puleo dott. ing. Michele, Maltese geom. Castenzio e Mustica dott. Antonio, designati dalla Confederazione generale della industria italiana;

Guadalberto dott. ing. Francesco, designato dalla Associazione nazionale industria edili minori - CONFAPI;

Fera Calogero, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Centineo comm. Salvatore, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Garaffa Francesco, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Ballistreri Giorgio, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Aiello Alessandro, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 205

(5554)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per l'Abruzzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visti i decreti ministeriali n. 614 dell'11 aprile 1963, n. 5159 del 7 ottobre 1966 e il n. 470 del 21 febbraio 1970, con i quali vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per l'Abruzzo;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Considerato che presso il provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila non risulta attualmente addetto alcun ispettore generale del genio civile, per cui occorre far riserva di procedere con successivo provvedimento alla relativa nomina ai sensi dell'art. 8, lettera *b*), della citata legge n. 57/1962 in seno al comitato di cui sopra;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per l'Abruzzo costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Tatozzi dott. Goffredo, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Franceschini dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Pozone dott. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Modica dott. Giovanni, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Angerilli dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Regoli dott. ing. Alberto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Sorrentino dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Fiocco dott. Silvano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Giampietri ing. Carmine, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Magg. Annibalale Romano, in rappresentanza della Ministero della difesa;

Casali dott. ing. Piero, in rappresentanza della Azienda nazionale autonoma strade;

Giuliani Navarrino, in rappresentanza della giunta regionale;

Di Luzio dott. ing. Alfano, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Pieraccioli geom. Giancarlo, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Perrotti Ezio, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Celsi dott. ing. Vinicio, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Rainaldi geom. Federico, Di Vincenzo geom. Dino, Pietrantonio cav. Franco, Pedicone ing. Carmine e Spagnuolo rag. Antonio, designati dalla Confederazione generale della industria italiana;

Scaricamazza Antonio, designato dalla Associazione nazionale industria edili minori - CONFAPI;

Fulvi Luigi, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Gigliozzi dott. ing. Marzio, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Gorgoni Renato, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Galasso Giuseppe, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Iannella Silverio, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Si fa riserva di provvedere alla nomina dell'ispettore generale del genio civile con funzioni di vice presidente del comitato in premessa, allorché sarà stato destinato presso il provveditorato dell'Aquila almeno un funzionario con la suindicata qualifica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 199

(5555)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 496 del 25 febbraio 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Molise;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perché sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962,

il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Molise costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Taccone Gallucci dott. Nicola, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Nicolai dott. ing. Gaetano, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Tomasello dott. Alfio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mazzone dott. ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Celentano dott. Giuseppe, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Martone dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Tammaro dott. ing. Michele, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Rentino dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Pacifico dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lerro dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

col. g. Sprd. Gelmetti Giorgio, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Benedettini dott. ing. Salvatore, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Maselli dott. ing. Virgilio, in rappresentanza della giunta regionale;

Cacchione dott. ing. Mario, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Terzani rag. Antonio, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Berchicci dott. ing. Giovanni, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Paglione geom. Giovanni, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Fidotti geom. Ermete, Di Vico geom. Vincenzo, Angelaccio geom. Agostino, Varrone dott. Antonio, Molinari dott. ing. Felice e Caprara geom. Antonio, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Cacciavillani Felice, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Palange cav. Vittorio, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Litterio Gerardo, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Gaspari Dante, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Paventi Sandro, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 202

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Nomina del segretario generale dell'Aero club d'Italia.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LA DIFESA E PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero club d'Italia;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, che modifica la denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituisce l'ispettorato generale dell'aviazione civile;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, che approva lo statuto dell'Aero club d'Italia e lo statuto tipo degli aero clubs locali;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1970 con il quale il gen. Giuseppe Donno è stato confermato nella carica di segretario generale dell'Aero club d'Italia per il quadriennio 1970-74;

Considerato che il 23 giugno 1974 viene a scadere l'anzidetto incarico conferito al gen. Giuseppe Donno;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo segretario generale dell'Aero club d'Italia;

Decreta:

A decorrere dal 24 giugno 1974, il gen. Gustavo Garretto è nominato segretario generale dell'Aero club d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1974

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PUCCI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

(5600)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1974.

Sostituzione del vice presidente in seno della commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige;

Vista la nota n. 56 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Giuseppe Mustillo, vice presidente in seno a detto organo collegiale, perché trasferito ad altra sede, con il sig. Da Vià Giovanni;

Decreta:

Il sig. Da Vià Giovanni è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige, in qualità di vice presidente, in sostituzione del dott. Giuseppe Mustillo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5611)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1974.

Sostituzione di tre membri del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968, con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 5 gennaio 1972, con il quale il sig. Luigi Infuso è stato nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione del dott. Luciano Bacci;

Visto il telegramma n. GAB-1397 del 1° giugno 1974, con il quale la Regione siciliana ha designato a far parte del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo il dott. Giovanni Epifanio, direttore generale dell'assessorato regionale industria e il dott. Giulio Di Bartolomeo, direttore generale dell'assessorato regionale lavoro, in sostituzione rispettivamente del dott. Giovanni Torregrossa e del dott. Salvatore Di Cristina, collocati a riposo;

Vista la lettera n. 1196/15-AM.pt del 4 giugno 1974, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato a far parte del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo il sig. Francesco Catalano, segretario regionale della Federazione italiana lavoratori chimici e affini, in sostituzione del sig. Luigi Infuso, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giovanni Epifanio, direttore generale dell'assessorato regionale industria, il dott. Giulio Di Bartolomeo, direttore generale dell'assessorato regionale lavoro e il sig. Francesco Catalano, segretario regionale della Federazione italiana lavoratori chimici e affini, sono nominati membri del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione rispettivamente del dott. Giovanni Torregrossa, del dott. Salvatore Di Cristina e del sig. Luigi Infuso, che cessano dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5457)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Aglientu.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.;

Vista la domanda in data 28 luglio 1964, con la quale il comune di Aglientu (Sassari) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 19 dell'11 luglio 1964;

Viste le delibere n. 25 del 23 luglio 1973 e n. 18 del 25 gennaio 1974 con le quali il consiglio comunale di Aglientu ha chiesto il trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa elettrica comunale;

Vista la nota n. 419 in data 15 maggio 1974, con la quale sindaco del comune di Aglientu, in esecuzione delle delibere sopra indicate, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia delle delibere predette;

Considerato che la richiesta di trasferimento comporta la rinuncia alla domanda di concessione e quindi il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Aglientu (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa elettrica del comune di Aglientu (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(5607)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.P.L. - Officine precisione Luserna, in Luserna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.P.L. - Officine precisione Luserna di Luserna (Torino), con effetto dal 29 maggio 1972;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 21 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.P.L. - Officine precisione Luserna di Luserna (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5655)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1974.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che prevede, tra l'altro, la costituzione di apposito organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni statali residue in materia di istruzione artigiana e professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, con il quale è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973 con il quale è stato nominato il presidente dell'Istituto predetto;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1973 con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Visto l'art. 4, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione del precitato Istituto.

Vista la designazione effettuata in data 2 aprile 1974 dall'assemblea del personale dell'Istituto in questione;

Decreta:

L'ing. Cesare Vaciago, in servizio presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale, è nominato rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, avente sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5609)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1974 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Lecce, con effetto dal 22 maggio 1973;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Lecce è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5654)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Istituzione della commissione centrale per il lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, concernente l'istituzione della commissione centrale per il lavoro a domicilio;

Visto il secondo comma dell'articolo suddetto concernente la composizione della commissione medesima;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali ai sensi e per gli effetti del citato art. 7, lettera *c*);

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli artigiani;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il lavoro a domicilio.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un sottosegretario di Stato dal medesimo designato.

Art. 2.

La commissione è composta dei direttori generali dei rapporti di lavoro, del collocamento della manodopera e dei seguenti membri:

a) *in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori*:

Molinari Antonio, Caccia Mario, Codazzi Sandra, Galante Stefano, Di Marino Adolfo e Bello Franco;

b) *in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro*:

Pietripaoli Luigi e Bondanini Giampiero;

c) *in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli artigiani*:

Binachi Mario e Attardi Renato.

Art. 3.

La segreteria della commissione è composta del signor Pellegrini Achille, segretario e del sig. Pellegrini Gennaro, vice segretario.

Art. 4.

I membri della commissione durano in carica tre anni.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5610)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 120/67 del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1424/74 del 6 giugno 1974, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo alla lira italiana ed in particolare l'art. 2, paragrafo 2;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1524/74 del 18 giugno 1974, che fissa l'aiuto alla produzione di grano duro per la campagna 1974-75;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti d'intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Considerato che occorre emanare le norme integrative di esecuzione per l'applicazione nel territorio della Repubblica della regolamentazione comunitaria sopra richiamata;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1974, si osservano le disposizioni stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

La corresponsione dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto per le quantità di grano duro prodotte è condizionata alla presentazione della relativa domanda entro il termine fissato dal successivo articolo e alla constatazione che trattasi di cereale avente le caratteristiche minime di qualità previste per i casi di cessione all'organismo di intervento, e semprechè sia stata presentata, secondo le modalità e nei termini prescritti, la denuncia delle relative superfici investite.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1974, nella misura di L. 2.136 a quintale, deve essere presentata dai produttori interessati, in duplice copia, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia dove il grano è stato prodotto, entro il 31 agosto 1974, direttamente o a mezzo di raccomandata postale spedita entro tale data.

La domanda, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto, deve almeno contenere i seguenti elementi:

1) nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza del produttore;

2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

3) dati di individuazione del fondo nel quale è stato prodotto il grano duro (comune, località e denominazione del luogo di ubicazione del fondo stesso, con la indicazione del suo proprietario);

4) superficie aziendale investita a grano duro nell'annata agraria 1973-74;

5) data e numero della ricevuta della denuncia di semina presentata ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 24 gennaio 1974;

6) notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura;

7) quantità e varietà (Cappelli ed assimilabili, Grifoni, Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia) del grano duro prodotto nell'azienda e ripartizione fra eventuali compartecipanti dei quali debbono essere indicate generalità, residenza e rapporto di compartecipazione;

8) quantità di grano duro di spettanza del richiedente e di eventuali compartecipanti per la quale è stata chiesta l'integrazione di prezzo, con dichiarazione che trattasi di prodotto avente le caratteristiche minime di qualità stabilite per il caso di cessione all'organismo di intervento;

9) indicazione del magazzino ove il grano è conservato ed, eventualmente, le destinazioni che il cereale ha avuto (generalità degli acquirenti, per il prodotto venduto; ente al quale il prodotto è stato conferito, per l'ammasso volontario).

Art. 4.

In ogni provincia, ciascun produttore di grano duro deve presentare una unica domanda di integrazione di prezzo per tutte le quantità di grano dallo stesso prodotte nella provincia.

Nel caso che il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda, per la parte di propria spettanza, facendo riferimento alla denuncia di semina a suo tempo presentata.

La domanda d'integrazione può essere presentata da uno solo dei partecipanti all'impresa agricola purchè sottoscritta anche dagli altri partecipanti secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 5.

Le generalità del produttore richiedente di cui al punto n. 1) dell'art. 3 del presente decreto debbono risultare da certificato di nascita, o di residenza, che può essere inviato anche successivamente alla presentazione della domanda.

Le domande di integrazione debbono essere firmate per esteso dai richiedenti. Qualora il richiedente sia analfabeta egli dovrà apporre sulla domanda il segno di croce che deve essere convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Art. 6.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti d'intervento ad essa affidati con il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., la quale, ai fini della trattazione e definizione delle domande d'integrazione, si avvale, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144, degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione ed, eventualmente, degli enti di sviluppo agricolo.

Art. 7.

Nello svolgimento degli incarichi ad essi conferiti, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione ed, eventualmente, gli enti di sviluppo agricolo, sono assistiti da una commissione provinciale, nominata con decreto del prefetto, costituita:

1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in qualità di presidente;

2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di vice presidente;

3) dal funzionario tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che opera in collaborazione con l'I.S.T.A.T. e dal funzionario tecnico dello stesso ispettorato addetto alla sezione coltivazioni erbacee;

4) da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione;

5) dai capi degli uffici agricoli di zona operanti nella provincia;

6) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato o da un suo rappresentante;

7) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

8) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle province in cui operi l'ente stesso;

9) da tre rappresentanti di produttori di grano duro designati, con terne di nominativi, dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

10) da un rappresentante dei periti delle società assicuratrici operanti in agricoltura;

11) da un rappresentante delle imprese di mietitrebbiatura.

I rappresentanti di cui ai punti 9), 10) e 11), sono scelti dal prefetto.

In difetto di designazione, il prefetto potrà integrare la commissione nominando esperti tecnici.

Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di sei membri, escluso il presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della commissione ad un funzionario direttivo o, in mancanza, della carriera di concetto dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione.

E' demandato alla commissione:

a) di esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati per l'espletamento dei compiti demandati per la corresponsione del beneficio, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) di esprimere pareri, in ordine alla determinazione delle quantità di grano duro ammissibili all'integrazione di prezzo per le domande nelle quali la quantità di prodotto indicata in domanda superi quella corrispondente alla quantità desumibile dall'applicazione dell'indice di resa indicativa;

c) di prendere cognizione, decadalmente, dei provvedimenti adottati in attuazione alla disciplina di erogazione ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, chiedendo, ove lo ritenga necessario, l'esecuzione di opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

d) di suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;

e) di esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dall'ente di sviluppo;

f) di riferire, decadalmente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sull'attuazione della disciplina di erogazione nella provincia precisando le concessioni di integrazione di prezzo decise a norma della disciplina stessa, gli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione ed i rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, gli abusi e gli illeciti eventualmente rilevati e le iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi;

g) di formulare proposte in ordine alle rese indicative di produzione di grano duro per ettaro e per singole zone produttive, la cui determinazione finale è adottata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione centrale prevista dal successivo art. 8.

Nelle seguenti province, nelle quali la produzione di grano duro ha importanza trascurabile, le funzioni della commissione provinciale sono attribuite al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura: Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Pordenone, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Art. 8.

Ai fini contemplati dalle disposizioni dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 135/67 del 13 luglio 1967, è affidato ad una commissione centrale, costituita con decreto ministeriale, il compito di:

a) esprimere pareri sulle proposte che le commissioni provinciali formulano, ai sensi dell'art. 7, comma sesto, lettera *g*), del presente decreto, in merito alle rese indicative di produzione di grano duro per ettaro e per singole zone di produzione;

b) formulare proposte in merito all'applicazione delle disposizioni comunitarie nazionali che debbono essere osservate per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro, con speciale riferimento a quelle che, previste dal presente decreto, concernono le attribuzioni in materia di accertamenti e di controlli demandate alle commissioni provinciali ed agli uffici liquidatori;

c) di esprimere pareri su questioni che comunque attengano alla disciplina della corresponsione dell'aiuto suddetto.

I pareri e le proposte della commissione sono comunicati, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Se gli organi e gli enti incaricati della definizione delle pratiche di corresponsione dell'integrazione di prezzo ravvisano la necessità di procedere a particolari controlli delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo con sopralluoghi presso le aziende interessate, l'integrazione di prezzo non potrà essere corrisposta se l'interessato non abbia consentito l'espletamento dei controlli anzidetti.

Accertamenti possono essere, altresì, espletati presso gli esercenti la trebbiatura o la mietitura sulle lavorazioni effettuate, anche mediante visione delle dichiarazioni annuali, dei libretti di controllo e di quelli supplementari di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 225 del 26 agosto 1963.

Art. 10.

Coloro che non abbiano presentato, nei termini prescritti, la denuncia delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1973-74 o la domanda di integrazione di prezzo prevista per la produzione 1974 decadono dal beneficio dell'integrazione stessa.

Qualora, per gravi comprovati motivi o per casi di forza maggiore, la domanda di integrazione di prezzo venga presentata in ritardo rispetto ai termini prestabiliti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ne può disporre l'accettazione da parte degli uffici istruttori, a condizione che sia stata presentata tempestivamente la predetta denuncia delle superfici investite a grano duro.

Art. 11.

Chiunque nella denuncia o nella domanda contemplate nel presente decreto espone scientemente dati o notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'integrazione di prezzo soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO RACCOLTO NEL 1974

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione
di . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . il . . residente a . . . . . via . . . . . . n. . . . produttore di grano duro, in qualità di (2) . . . . dell'azienda agricola denominata . . . . sita in agro di . . . . località . . . . di proprietà (3) . . . . . . in relazione alla denuncia di semina presentata da (4) . . . . in data . . . . come da ricevuta n. . . . dichiara che in detta azienda sono stati prodotti i seguenti quantitativi di grano duro nel 1974:

quintali . . . . . . di varietà (5) . . . . su ettari . .
quintali . . . . di varietà (5) . . . . su ettari . .
quintali . . . . . . di varietà (5) . . . . su ettari . .
Totale quintali . . . . . . Totale ettari . .

La trebbiatura è stata effettuata in . . . . (6) nei giorni . . . . da . . . . (7).

Il grano duro prodotto è stato così ripartito tra i seguenti compartecipanti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Qualifica	Quintali
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . .
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . .
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .

Ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1974 chiede che l'integrazione di prezzo (corrispondente a L. 2.136 a tonn.) gli venga corrisposta per quintali . . . . (8), di cui quintali . . . . di sua spettanza e quintali . . di spettanza dei seguenti compartecipanti (9):

Cognome e nome dei compartecipanti	Quintali
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

Il sottoscritto dichiara che i quantitativi di grano duro per i quali viene chiesta l'integrazione hanno le caratteristiche minime di qualità stabilite per la cessione all'organismo d'intervento e che alla data della presente domanda hanno avuto la seguente destinazione:

— quintali . . . . in magazzini siti in . . . .
precisare l'ubicazione
— quintali . . . ceduti ai seguenti acquirenti (10):
— . . . . — . . . .
— . . . . — . . . .

Il sottoscritto allega il proprio certificato di nascita o di residenza (oppure fa riserva di successiva presentazione) e dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

. . . . . li 1974

Firma dei compartecipanti (11)
— . . . .
— . . . .
— . . . .

Firma del richiedente
. . . .

NOTE

(1) Indicare cognome e nome del richiedente.
(2) Specificare la qualifica del richiedente, quale: proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.
(3) Specificare « del dichiarante » oppure a chi è intestata la proprietà e relativo luogo di residenza.
(4) Indicare cognome e nome del coduttore dell'azienda che ha presentato la denuncia di semina.
(5) Specificare se trattasi di varietà « Cappelli o assimilabili », « Grifoni », « Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia ».
(6) Indicare comune e località.
(7) Indicare le generalità del trebbiatore o notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura.
(8) Indicare il quantitativo in cifre e in lettere.
(9) Indicare nome e cognome dei compartecipanti (coloni, mezzadri, ecc.) per i quali viene chiesta l'integrazione.
(10) Indicare i quantitativi conferiti agli ammassi volontari o ceduti all'organismo d'intervento o corrisposti a titolo di canone in natura al proprietario del fondo o venduti a terzi, specificando in ogni caso generalità e residenza degli acquirenti.
(11) Solo nel caso che l'integrazione sia richiesta anche per i compartecipanti. Qualora la domanda sia presentata separatamente dal compartecipante, questi deve firmare sotto la dicitura « firma del richiedente ».

N. B. — *Il compartecipante che presenta domanda separata per la quota di sua spettanza può omettere le indicazioni relative al quantitativo complessivamente prodotto nell'azienda e nella sua ripartizione tra i diversi compartecipanti, indicando solo i dati relativi alla quota di sua spettanza.*

(5596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di quattro accordi tra l'Italia e la Svizzera relativi all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati alle stazioni ferroviarie di Chiasso, Luino, Iselle di Trasquera e al valico stradale di Ponte Chiasso, conclusi a Roma il 28 febbraio 1974.

Il 1° luglio 1974 entreranno in vigore quattro accordi tra l'Italia e la Svizzera relativi all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati alle stazioni ferroviarie di Chiasso, Luino, Iselle di Trasquera e al valico stradale di Ponte Chiasso, conclusi a Roma il 28 febbraio 1974.

(5367)

Rilascio di exequatur

In data 29 maggio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ottavio Croze, console onorario della Bolivia a Venezia.

(5143)

In data 29 maggio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Benedetto Greco, console onorario della Bolivia a Palermo.

(5144)

In data 29 maggio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Max Alexei Faber, console onorario dell'Austria a Torino.

(5145)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1974, registro n. 388 Esteri, foglio n. 172, sono stati accolti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato presentati dalle insegnanti elementari di ruolo Casella Maria nata Mariti, Gallo Maria nata Catalbiano, Malagoli Angela nata Ghiggini e Porcarelli Chiara nata Muccio avverso i provvedimenti di cui alle note consolari del 24 gennaio 1968 ed al telespresso ministeriale del 26 marzo 1968.

(5240)

MINISTERO DELLA SANITA

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « S. Michele » tipo naturale e addizionata di gas acido carbonico

Con decreto ministeriale 10 giugno 1974, n. 1483, la S.a.s. Fonti S. Michele Amynvals, è autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale S. Michele di cui ai decreti ministeriali 17 dicembre 1967, n. 939, 30 maggio 1969, n. 1026 e 12 febbraio 1972, n. 1209, e sulle etichette della medesima acqua, nel tipo addizionata di gas acido carbonico, di cui ai decreti ministeriali 10 novembre 1967, n. 930, 30 maggio 1969, n. 1027 e 12 febbraio 1972, n. 1210, i risultati delle analisi chimiche e chimico-fisiche eseguite su detta acqua in data 21 dicembre 1973 dal prof. Carla Bertoglio Riolo, dell'istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Pavia, al posto di quelle eseguite in data 9 ottobre 1965 dal prof. G. Bragagnolo, dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano, conformemente agli esemplari allegati.

Le dimensioni delle nuove etichette saranno di cm 13,6 × 7,8 per i contenitori della capacità convenzionale di mezzo litro e di cm 16,8 × 9,7 per i contenitori delle capacità convenzionali di un litro, un litro e mezzo e due litri.

Resta invariato quanto altro disposto con i decreti sopra citati.

(5271)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « S. Luigi » tipo naturale e addizionata di gas acido carbonico

Con decreto ministeriale 10 giugno 1974, n. 1482, la S.r.l. « S. Luigi » è autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale, sia naturale che addizionata di gas acido carbonico, denominata S. Luigi, che sgorga nel territorio del comune di Barni (Como) e di cui è stata autorizzata la vendita con i decreti ministeriali n. 760 e n. 761 del 4 settembre 1961. Le dimensioni delle nuove etichette saranno di cm 16,5 × 10 per i recipienti da 920 ml e, solamente per il tipo addizionato, di cm 13,5 × 8,3 per i recipienti da 470 ml e di cm 11,5 × 8,3 per i recipienti da 230 ml.

In fondo al riquadro sinistro sarà riportato il giudizio batteriologico, di data 14 febbraio 1974, del prof. Luigi Bianchi, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia, e le diciture « addizionata con anidride carbonica » per il tipo addizionato e « tappo e bottiglia sterilizzati ».

Nel riquadro destro sarà riportata l'analisi chimica e chimico-fisica, di data 21 gennaio 1974, del dott. Mario Mengoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna, gli estremi dei decreti di autorizzazione e il contenuto dei recipienti.

Nel riquadro centrale saranno eliminate le diciture trasversali « batteriologicamente pura » e « bottiglia e tappo sterilizzati ».

Infine, nell'etichetta del tipo naturale, la dicitura centrale « S. Luigi » sarà in rosso anzichè in marrone.

Il tutto conforme agli esemplari allegati.

Resta invariato quanto altro disposto con i sopracitati decreti n. 760 e n. 761.

(5270)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli di spesa

(*Unica pubblicazione*) (Elenco n. 8)

E' stato richiesto il rilascio dei duplicati di mandati di pagamento emessi dalla Direzione generale del debito pubblico ed andati smarriti.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 586 e 587 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, si riportano qui di seguito gli estremi dei predetti titoli di spesa e si rende noto che trascorso il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che i mandati stessi siano consegnati, nè sia stata fatta opposizione, sarà provveduto all'emissione dei relativi duplicati:

Intestazione: Di Prisco Lucio, nato a Napoli il 1° luglio 1942, ivi domiciliato. — Data di emissione: 6 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 95. — Importo: L. 2.000.000 — Oggetto: Rimborso del capitale rappresentato dal certificato nominativo dei B.T.N. 5% 1973, n. 885 di nominali L. 2.000.000.

Intestazione: Cecaro Giuseppe, nato a Napoli il 19 gennaio 1948, ivi domiciliato. — Data di emissione: 16 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 112. — Importo: L. 575.000. — Oggetto: Rimborso del capitale rappresentato dal certificato nominativo dei B.T.N. 5% 1973, n. 3051 di nominali L. 575.000.

Roma, addì 17 giugno 1974

(5155)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 205, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 maggio 1969 dal sig. Saksida Ludvik, avverso il decreto ministeriale n. 8554-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(5001)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Reintegro al demanio marittimo di un tratto di suolo sito nel comune di Lecce

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 20 giugno 1973 è stata rettificata la declaratoria di sclassifica n. 5158 in data 20 gennaio 1934 nel senso che la zona dismessa dal pubblico demanio marittimo, sita nel comune di Lecce, ha una superficie di mq 14.691 ed è riportata nel catasto del comune omonimo al foglio n. 168, particelle numeri 15 1/3, 82 e 83 ed al foglio 149, particella n. 6/*a*.

(5148)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piacenza

Con decreto 28 giugno 1973, n. 79, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del torrente Rifiuto tra la via Boselli e la via Caorsana in comune di Piacenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41 (ha. 1.21.72), al foglio n. 69 (ha. 0.81.98) ed al foglio n. 70 (ha. 0.48.89) della superficie complessiva di ha. 2.52.59 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 febbraio 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5252)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 30 marzo 1973, il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Codeglia Giuseppe, 27 luglio 1971 in Beverino (La Spezia);
Bonoli dott. Pio Livio, agosto-settembre 1971 in Brindisi;
Cafiero Quarantini suor Maria, agosto-settembre 1971 in Brindisi;
Grasso Ennio, agosto-settembre 1971 in Brindisi;
Nesta Carmelo Giuseppe, agosto-settembre 1971 in Brindisi.

(5390)

Cambio di denominazione di esplosivo da mina

La denominazione dell'esplosivo « Salnitrex D », già riconosciuto e classificato nella 2ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, viene modificata in « Vulcan 3S », ferme restando la sua composizione, le sue caratteristiche e le limitazioni di impiego, con la prescrizione che esso può essere fabbricato soltanto in quegli stabilimenti idonei sia dal punto di vista tecnico sia da quello della sicurezza.

(4990)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1974, n. 10.14799/10089. G.85/8, la sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente nella somma di L. 100.000, disposto in suo favore dal sig. Alberto Goineau con atto pubblicato dal notaio dott. Mario Froglia al n. 70271 di rep., n. 10799 di racc., registrato in Trieste il 23 aprile 1969 al n. 2387, vol. 155.

(4991)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1974, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.924.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2187/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.939.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2127/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.081.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2128/M)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.764.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2129/M)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2130/M)

Autorizzazione al comune di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Merano (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 390.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2131/M)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.417.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2132/M)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.395.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2133/M)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Norcia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.921.523, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2134/M)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Castel Ritaldi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2135/M)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.013.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2136/M)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.866.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973. e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2137/M)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.132.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2138/M)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.014.836, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2139/M)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 433.305.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2140/M)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giungo 1974, il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 542.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2141/M)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.503.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2142/M)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.922.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2143/M)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.579.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2145/M)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.071.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2148/M)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.572.646, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2149/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.227.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2150/M)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.622.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2151/M)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.763.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2157/M)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.645.806, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2158/M)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.832.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2159/M)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.871.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2160/M)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Forano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.939.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2161/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Sinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Rocca Sinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.919.113, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2162/M)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.240.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2163/M)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.597.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2164/M)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Nemi (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.293.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2165/M)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.982.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2166/M)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.920.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2167/M)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.568.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2168/M)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.945.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2169/M)

Autorizzazione al comune di Vigonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Vigonovo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2170/M)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.134.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2171/M)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.350.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2172/M)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.167.409, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2173/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.146.357, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2174/M)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Longano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.900.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2175/M)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Fornelli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.438.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2176/M)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.003.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2177/M)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.274.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2178/M)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.998.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2179/M)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 325.257.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2180/M)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.016.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2181/M)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.353.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2182/M)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2183/M)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2184/M)

Autorizzazione al comune di Civitanova del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Civitanova del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.975.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2190/M)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Conca Casale (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.783.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2191/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Acquaviva d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.283.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2192/M)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Agnone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.467.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2193/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.499.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2194/M)

Autorizzazione al comune di Colli a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Colli a Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2195/M)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.356.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196/M)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.533.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197/M)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.316.718, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198/M)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.309.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2199/M)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Cancellara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.213.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200/M)

Autorizzazione alla provincia di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, la provincia di Milano viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.030.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del muto stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2188/M)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.920.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2189/M)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1974, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.713.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2147/M)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 893.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2185/M)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1974, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 688.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2186/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974, registro n. 33 Finanze, foglio n. 398, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 ottobre 1968 dal maresciallo maggiore in congedo Fontana Gregorio, classe 1896, avverso il « silenzio-rigetto » opposto dal Ministero delle finanze ad una richiesta, del sottufficiale, di formazione, ora per allora, del provvedimento ministeriale di cessazione dal servizio nella guardia di finanza, avvenuta il 1° giugno 1946.

(5253)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 45 Finanze, foglio n. 140, è stato respinto il ricorso proposto dall'assistente principale Lo Sapio Francesco, avverso gli scrutini di promozione alla qualifica di « assistente capo », effettuati negli anni 1968 e 1969, per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.

(5254)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 34 Finanze, foglio n. 256, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 21 aprile 1970 dal sig. Scalet Angelo, avverso l'ingiunzione notificata in data 17 novembre 1969 dall'ufficio del registro di Primiero.

(5256)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 aprile 1974 dal signor Miancich Mario, nato a Parenzo (Pola) il 27 febbraio 1953, residente a S. Quirino (Pordenone) in via Villotta, 40, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Miani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Miancich Mario è ridotto nella forma italiana di Miani.

Il sindaco del comune di S. Quirino è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 giugno 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(5278)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 aprile 1974 dal signor Petretich Fulvio, nato a Buie il 1° giugno 1952, residente a Trieste in via D. Bramante, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Petretti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Petretich Fulvio è ridotto nella forma italiana di Petretti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 giugno 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(5279)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 aprile 1974 dalla sig.ra Majer Giorgia ved. Grubissich, nata ad Umago (Pola) il 6 gennaio 1922, residente a Trieste in via S. Marco, 34, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Mari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Majer Giorgia ved. Grubissich, è ridotto nella forma italiana di Mari.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 17 giugno 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(5280)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 317, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova del ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato, bandito con il citato decreto del 13 agosto 1973, è così costituita:

Presidente:

Laschena avv. Renato, consigliere di Stato.

Componenti:

Grez dott. Ernesto, dirigente superiore del Consiglio di Stato;

Cuomo Salvatore, dirigente superiore del Consiglio di Stato;

Vitucci prof. Paolo, incaricato di diritto civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo;

Scoca prof. Franco Gaetano, straordinario di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo.

Il dott. Pier Maria Costarelli, direttore capo di segreteria R.E. del Consiglio di Stato è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

L'onere per i gettoni di presenza ai componenti della suddetta commissione, che ne hanno diritto, farà carico al cap. 1081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 ed ai corrispondenti capitoli dei successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 206

(5394)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esame-colloquio, a centosessanta posti di assistente sociale in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 12 del 30 giugno 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 163, con il quale viene approvata, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione dei vincitori, la graduatoria di merito dei ventisette candidati che hanno superato il concorso, per esame-colloquio, a centosessanta posti di assistente sociale in prova, ruolo personale di servizio sociale, carriera di concetto, dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1971.

(5395)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovasi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso stesso, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale, via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nel punto terzo del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini della ammissione al concorso, ad indicarli);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1) dell'art. 2 con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'associazione, è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso, riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in una di esse. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

A) per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) sordomuti: certificato d'iscrizione all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza di cui al punto *A*) dell'art. 7.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui al punto *B*) del citato art. 7.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultanti vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego.

L'associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, dichiarazione del comando da cui il candidato dipende (per i militari alle armi); ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) una fotografia formato tessera autenticata dal sindaco o da un notaio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione sono esonerati dalla presentazione dei documenti, che risultino già in possesso dell'associazione.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Non potranno in nessun caso essere accolte domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede nei primi tre anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Art. 12.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso l'associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di segreteria della carriera di concetto.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

1ª *Prova scritta*: Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª *Prova scritta*: Nozioni di diritto del lavoro e legislazione sociale con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni.

Colloquio: Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

a) disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la attvità dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

b) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Schema di domanda
(da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 ROMA

. . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il (1) . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . ;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . . ;

f) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

. . . .
firma (4)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'associazione è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(5084)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per le Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per le Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 4 dicembre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per le Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Girolimoni Guido, nato a Sansepolcro il 17 marzo 1936 . . . punti 99 su 100
2. Carotenuto Ferdinando, nato a Roma il 9 luglio 1940
3. Pugno Vincenzo, nato a Taranto il 10 gennaio 1941 . . . . » 95 »
4. Ruotolo Francesco, nato a Roma il 22 giugno 1938 . . » 95 »
5. Camilli Sante, nato a Sassoferrato il 10 gennaio 1940 . » 94 »
6. Cucchiara Giuseppe, nato a Santa Teresa di Riva l'11 febbraio 1941 . » 94 »
7. Zalla Piergiulio, nato a Roma il 17 luglio 1941 . . . . . . » 93 »
8. Ghera Mario, nato a Marino il 18 febbraio 1935 . . » 92 »
9. Berardi Fortunato, nato a Panicale il 12 luglio 1938 . » 91 »
10. Di Curzio Berardo, nato a Teramo il 10 agosto 1939 . . » 91 »
11. Corsetti Vittorio Enrico, nato a Pietrasanta il 29 gennaio 1938 . . » 90 »
12. Giuliani Lucio, nato a Pola il 24 gennaio 1942 . . . . » 90 »
13. Anzani Ciliberti Antonio, nato a Nicastro ora Lamezia Terme il 29 gennaio 1927. . . » 88 »
14. Giunti Ezio, nato a S. Miniato il 30 ottobre 1940 . . . » 88 »
15. Putti Francesco, nato a Roma il 20 settembre 1927 . . . » 88 »
16. Schultze Wolfgang, nato a Milano il 2 novembre 1940 . » 88 »
17. Ansuini Enrico, nato a Foligno il 20 luglio 1940 . . » 87 »
18. Ardito Guglielmo, nato a Chieti il 21 settembre 1940 » 87 »
19. Cardona Gaetano, nato a Firenze il 7 ottobre 1942 . » 87 »
20. Ottaviani Ottaviano, nato a Foligno il 30 dicembre 1938 . . » 87 »
21. Sinibaldi Augusto, nato ad Osimo il 9 luglio 1940 . » 87 »
22. Di Lello Rosario, nato a Napoli il 9 dicembre 1936 . . . » 86 »
23. Menduni De Rossi Giuseppe, nato a Napoli il 6 febbraio 1938 . » 86 »
24. Giampaglia Franco, nato a Pozzuoli il 18 maggio 1939 . » 86 »
25. Pagni Enrico, nato a Roma il 7 maggio 1940 . . . . . » 86 »
26. Cardellini Gianfranco, nato a Rimini il 10 aprile 1939 punti 85 su 100
27. Casetti Paolo, nato a Firenze il 3 agosto 1939 . . » 85 »
28. Friscia Accursio, nato a Ciminna il 1° settembre 1940 . . » 85 »
29. Pucciarini Lucio Gaio, nato a Panicale l'11 gennaio 1934 . . » 85 »
30. Salimbè Franco, nato a Caserta il 23 settembre 1931 . . . . . » 85 »
31. Ancarani Enzo, nato a Milano il 20 gennaio 1940 . . » 84 »
32. Cecchi Mario, nato a Marina di Carrara il 27 marzo 1942 . . . » 84 »
33. Dardi Franco, nato a Trieste il 22 gennaio 1936 . . » 84 »
34. Imparato Mauro, nato a Livorno il 12 settembre 1936 . . . » 84 »
35. Rosa Tommaso, nato a L'Aquila il 16 giugno 1926 . . . » 84 »
36. Schettino Roberto Antonio, nato a Lauro il 1° settembre 1942 . . » 84 »
37. Sorace Rocco, nato a Palagiano il 23 ottobre 1939 . . » 84 »
38. Tonelli Francesco, nato a Firenze il 3 gennaio 1943 . . . » 84 »
39. Berardi Tommaso, nato a Ruvo di Puglia il 14 settembre 1940 . . » 83 »
40. Dell'Osso Aldo, nato a Bernalda il 14 settembre 1940 . . » 83 »
41. Duce Mario, nato a Sassari il 9 ottobre 1935 . . . . . » 83 »
42. Falaschi Mario, nato a Livorno il 23 agosto 1939 . . . . » 83 »
43. Giovannini Pier Alberto, nato a S. Severino Marche il 21 aprile 1933 . . » 83 »
44. Amoruso Francesco, nato a Bari l'11 aprile 1914 . . . » 82 »
45. Barbiera Rosario, nato a Palermo il 16 febbraio 1924 . . . . . » 82 »
46. Bertuccelli Tristano, nato a Viareggio il 29 marzo 1931 . . . . » 82 »
47. Buonanno Corrado, nato a Vitulano il 31 luglio 1938 . . . . » 82 »
48. Cantarelli Ivanoe, nato a Noceto il 5 novembre 1936 . . . . » 82 »
49. Petrucci Francesco, nato a Lecce il 13 giugno 1932 . . . . . . » 82 »
50. Arcerito Salvatore, nato a Niscemi il 17 dicembre 1938 . . . . . » 81 »
51. Biliotti Giancarlo, nato a Firenze il 2 gennaio 1938 . . . . . . » 81 »
52. Caffaz Romano, nato a Carrara il 16 febbraio 1938 . . . . . . » 81 »
53. Cardi Giuseppe, nato a Gaeta il 2 novembre 1938 . . . . » 81 »
54. Gullà Paolo, nato a Taranto il 24 marzo 1941 . . . . » 81 »
55. Meneghini Federico, nato a Roma il 22 aprile 1940 . . . . » 81 »
56. Perrotta Michele, nato a Frattamaggiore il 4 settembre 1940 . . . . . » 81 »
57. Rasciale Italo, nato a Salve il 21 aprile 1940 . . . . » 81 »
58. Sciannameo Francesco, nato a Terni il 25 agosto 1941 . . . . » 81 »
59. Serrao D'Aquino Francesco, nato a Napoli il 6 maggio 1938 . . . » 81 »
60. Tucci Giuseppe, nato a Lanciano il 1° giugno 1939 . . . . » 81 »
61. Azara Pasqualino, nato a Macomer l'8 agosto 1938 . » 80 »
62. Bianca Tommaso, nato a Catania il 28 novembre 1939 . » 80 »
63. Chiarugi Pier Aldo, nato a Castelfiorentino il 30 agosto 1930 . » 80 »
64. De Donato Gaetano, nato a Napoli il 18 novembre 1942 . » 80 »
65. Matocci Giancarlo, nato a Terni il 18 aprile 1939 . . . » 80 »
66. Muolo Angelo, nato a Monopoli il 2 febbraio 1940 . . . » 80

67. Raffo Paolo, nato ad Arco il 20 dicembre 1938 . punti 80 su 100
68. Scozzarro Francesco, nato a Palermo l'11 novembre 1941 » 80 »
69. Boffo Vittorio, nato a Roma il 6 settembre 1941 » 79 »
70. Bruno Salvatore, nato a Cassano Ionio il 5 marzo 1936 . » 79 »
71. Degli Albizi Sergio, nato a Pisa il 3 dicembre 1935 » 79 »
72. Gamuzza Francesco, nato a Tripoli il 25 giugno 1939 » 79 »
73. Giannini Ettore, nato a Grosseto il 18 dicembre 1933 » 79 »
74. Netri Gaetano, nato a Salerno il 15 dicembre 1942 . » 79 »
75. Nigri Giovanni, nato a Monte S. Angelo il 30 marzo 1940 . » 79 »
76. Pigliucci Giuseppe Maria, nato a Roma il 25 maggio 1942 . » 79 »
77. Pignatelli Spinazzola Carlo, nato a Napoli il 28 luglio 1941 . » 79 »
78. Rini Sergio, nato a Spongano il 28 ottobre 1941 » 79 »
79. Trotti Maina Guglielmo, nato a Genova il 5 luglio 1936 . » 79 »
80. Cavallari Andrea, nato a Roma il 6 novembre 1938 . » 78 »
81. Costa Paolo, nato ad Oristano il 1° agosto 1933 . » 78 »
82. De Rocco Raimondo, nato a San Pietro Vernotico il 21 gennaio 1938 . » 78 »
83. Legittimo Carlo, nato a Presicce il 4 maggio 1933 » 78 »
84. Mantovani Ranieri, nato a Siena il 6 marzo 1942 » 78 »
85. Molino Domenico, nato a Pozzuoli il 12 marzo 1940 » 78 »
86. Pasqualucci Enrico, nato a Benevento il 9 dicembre 1929 » 78 »
87. Quartuccio Giacomo, nato a Roma il 2 maggio 1940 » 78 »
88. Santoro Michele, nato a Roma l'8 luglio 1930 . » 78 »
89. Torrisi Salvatore, nato a Piedimonte Etneo il 15 ottobre 1936 . » 78 »
90. Triggiani Vincenzo, nato a Molfetta il 24 maggio 1939 » 78 »
91. Tuveri Augusto, nato a Gusnini il 27 marzo 1939 » 78 »
92. Viola Stefano Vittorio, nato a Catania il 4 novembre 1938 » 78 »
93. Vita Gerlando, nato a Favara il 14 agosto 1934 . » 78 »
94. Vozza Emanuele, nato a Bari il 1° aprile 1933 » 78 »
95. Addis Andrea, nato ad Aggius il 15 maggio 1927 . . . » 77 »
96. Amici Rodolfo, nato a Perugia il 14 aprile 1933 » 77 »
97. Aragona Carlo, nato a Milazzo il 6 ottobre 1941 . » 77 »
98. Boglino Camillo, nato a Palermo il 18 giugno 1939 » 77 »
99. Braccioni Ugo, nato a Fabriano il 31 agosto 1938 . » 77 »
100. Buscaglia Vittorio Armando, nato a Montallegro l'8 ottobre 1941 » 77 »
101. Cappelletti Ferdinando, nato a Macerata il 18 febbraio 1939 . » 77 »
102. Cavallaro Antonino, nato a Catania il 27 maggio 1939 . » 77 »
103. Del Buono Guido, nato a Montepulciano il 3 luglio 1939 . . » 77 »
104. Del Vecchio Tomasio, nato a Longobucco il 13 novembre 1940 . » 77 »
105. Gialò Giuseppe, nato a Triggiano il 15 settembre 1933 . . . » 77 »
106. Isoppi Pietro, nato a Carrara il 26 novembre 1921 . . . . » 77 »
107. Monaco Maurizio, nato ad Ancona il 15 gennaio 1939 . . . . » 77 »
108. Muoio Luciano, nato a Mogadiscio il 18 ottobre 1939 . . . . . . punti 77 su 100
109. Santagata Pace, nato a Napoli il 10 gennaio 1939 . . » 77 »
110. Sciarretta Antonio Vittorio, nato a Termoli il 31 luglio 1936 . » 77 »
111. Talamo Costantino, nato a Torre Annunziata il 16 marzo 1932 . » 77 »
112. Canu Antonio, nato ad Ozieri il 26 luglio 1936 . . » 76 »
113. Castellana Stefano, nato a Napoli il 16 giugno 1924 . » 76 »
114. De Simone Giovanni, nato a S. Anastasia il 19 aprile 1934 . . » 76 »
115. Giani Francesco, nato a Figline Valdarno il 15 febbraio 1933 . » 76 »
116. Leone Francesco, nato a Napoli il 13 aprile 1940 » 76 »
117. Lucacci Ezio, nato a Perugia il 19 marzo 1938 » 76 »
118. Ragazzi Rocco, nato a Vizzini il 24 maggio 1935 . » 76 »
119. Soleti Fabrizio Fernando, nato a Città del Vaticano il 22 luglio 1937 . » 76 »
120. Soriani Pier Giovanni, nato a Livorno il 7 febbraio 1935 . » 76 »
121. Tondo Antonio, nato a Napoli il 20 novembre 1933 . » 76 »
122. Viola Santo, nato a Catania il 5 marzo 1940 » 76 »
123. Amato Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 23 febbraio 1937 . » 75 »
124. Boccara Serra Rosa Aryele, nata a Barcellona (Spagna) il 5 febbraio 1936 » 75 »
125. Candura Angelo, nato a Palermo l'11 novembre 1941 » 75 »
126. Dello Russo Biagio, nato a Melfi il 12 giugno 1935 . » 75 »
127. Di Filippo Mario, nato a Firenze il 6 dicembre 1941 . » 75 »
128. Iacobellis Ulrico, nato a Bari l'11 marzo 1940 » 75 »
129. Maira Raimondo, nato a S. Cataldo il 4 dicembre 1940 . . » 75 »
130. Marchesi Pietro, nato a Pisa il 31 dicembre 1939 . » 75 »
131. Proietti Bocchini Pietro, nato a Spello il 9 settembre 1928 . » 75 »
132. Reggente Marialuisa, nata a Trieste il 30 gennaio 1936 . » 75 »
133. Simonelli Francesco, nato a Roma il 5 ottobre 1929 » 75 »
134. Spena Mariano, nato a Napoli il 20 febbraio 1938 » 75 »
135. Trenti Andrea, nato a Bologna il 13 marzo 1939 . . » 75 »
136. Veltroni Ario, nato a Firenze il 4 dicembre 1937 . » 75 »
137. Aglieri Rinella Vincenzo, nato a Termini Imerese il 19 marzo 1927 . » 74 »
138. Altieri Alberto, nato a S. Paolo di Civitate il 26 febbraio 1939 . » 74 »
139. Attioli Adriano, nato ad Orvieto il 2 luglio 1924 . » 74 »
140. Baiamonte Giacomo, nato a Palermo il 31 dicembre 1938 . » 74 »
141. Brancato Federico, nato a Pola il 15 novembre 1931 » 74 »
142. Calvi Oreste, nato a S. Giorgio Ionico l'8 novembre 1941 . . » 74 »
143. Capoccetti Augusto, nato a Cascia il 4 maggio 1934 . » 74 »
144. Ceccarelli Emilio, nato a Massa il 20 marzo 1932 » 74 »
145. Chiti Gabriele, nato a Pistoia l'8 febbraio 1921 . . » 74 »
146. Civetta Vincenzo, nato a Benevento il 2 aprile 1932 . . . . . » 74 »
147. De Luca Lino Ivan, nato a Chieti il 6 febbraio 1938 . . . . . » 74 »
148. De Matteis Francesco, nato a Lecce il 15 gennaio 1937 . . . . . . » 74 »

149. De Sio Mario, nato a Salerno l'8 giugno 1931 . . . . punti 74 su 100
150. Ferreri Giuseppe, nato a Vittoria il 30 novembre 1935 . . . . » 74 »
151. Fiorentino Fabrizio, nato ad Altamura l'8 marzo 1923 . . . . » 74 »
152. Giomarelli Pierpaolo, nato a Rapolano Terme il 2 novembre 1941 . . . . » 74 »
153. Grippo Aurelio, nato a Potenza il 22 ottobre 1920 . . . . » 74 »
154. Guelfi Pietro Paolo, nato a Castelnuovo V.C. il 28 marzo 1930 . . . . » 74 »
155. Luciano Giulio, nato a Grazzanise il 25 ottobre 1919 . . . . » 74 »
156. Martinelli Giancarlo, nato a Roma l'11 maggio 1940 . . . . » 74 »
157. Morra Leonardo, nato a Calvizzano il 24 giugno 1940 . . . . » 74 »
158. Pascucci Luigi, nato a Gualdo Tadino il 2 gennaio 1939 . . . . » 74 »
159. Pitoni Mario, nato a Rieti il 18 maggio 1931 . . . . » 74 »
160. Pitrelli Francesco, nato a Canna il 21 agosto 1936 . . . . » 74 »
161. Rumma Sebastiano, nato a Siano il 30 maggio 1924 . . . . » 74 »
162. Santoro Antonino, nato ad Orria Cilento il 3 aprile 1925 . . . . . . » 74 »
163. Scaramellino Emmanuel, nato a Vico Equense il 21 maggio 1913 . . . . » 74 »
164. Scipioni Giancarlo, nato a Roma il 25 marzo 1940 . . . . » 74 »
165. Scultetus Riccardo, nato a Firenze il 21 giugno 1939 . . . . » 74 »
166. Sichel Antonio, nato a Cagliari il 28 dicembre 1929 . . . . » 74 »
167. Stellini Ludovico, nato a Firenze il 29 giugno 1940 . . . . » 74 »
168. Straziuso Gennaro, nato a Potenza il 6 giugno 1938 . . . . » 74 »
169. Toia Giovanni, nato a Partinico il 15 ottobre 1927 . . . . » 74 »
170. Trotta Vincenzo, nato a Foggia il 15 ottobre 1939 . . . . » 74 »
171. Trupia Salvatore, nato a Caltanissetta l'11 dicembre 1933 . . . . . . » 74 »
172. Truppi Antonio, nato a Brindisi il 4 febbraio 1925 . . . . » 74 »
173. Vatalaro Luigi, nato a Nicastro il 20 settembre 1932 . . . . » 74 »
174. Vecchio Giulio, nato a Melissa il 4 gennaio 1942 . . . . » 74 »
175. Villa Aldo, nato a Roma il 18 giugno 1929 . . . . » 74 »
176. Giannelli Rocco, nato a Racale il 23 febbraio 1929 . . . . » 73 »
177. Lombari Carmine, nato a Napoli il 1° febbraio 1941 . . . . » 73 »
178. Carpagnano Francesco, nato a Barletta il 23 novembre 1941 . . . . . . » 72 »
179. Crisci Clemente, nato ad Acquasanta Terme il 30 aprile 1940 . . . . . » 72 »
180. Perisi Piero, nato a Cagliari il 25 giugno 1939 . . . . » 72 »
181. Biello Pasquale, nato a Monteroduni il 30 ottobre 1937 . . . . . . » 71 »
182. Consiglio Rinaldo, nato a Messina il 19 marzo 1938 . . . . . » 71 »
183. De Longis Gennaro, nato a Benevento il 25 luglio 1936 . . . . . » 71 »
184. Milano Agesilao, nato a S. Benedetto Ullano il 17 aprile 1933 . . . » 71 »
185. Sorbino Giuseppe, nato a Napoli il 2 maggio 1930 . . . . . » 71 »
186. Cadeddu Bruno, nato ad Oristano il 15 ottobre 1939 . . . . . . » 70 »
187. Citone Giorgio, nato a Roma il 18 aprile 1941 . . . . » 70 »
188. Fontanazza Carmelo, nato a Calascibetta il 12 luglio 1937 . . . . . . » 70 »
189. Mandina Pietro, nato a Ribera il 5 gennaio 1941 . . . . » 70 »
190. Oggianu Fausto, nato a Vallermosa il 9 ottobre 1938 . . . . punti 70 su 100
191. Sorrentino Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni il 12 ottobre 1925 . . . . » 70 »
192. Stendardo Bruno, nato a Napoli il 16 luglio 1938 . . . . » 70 »
193. Sterpetti Fortunato, nato a Roma il 28 aprile 1937 . . . . » 70 »
194. Ventura Roberto, nato a Bagno il 31 ottobre 1928 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5286)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Bertolani Franco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Galloro Vittorio, n. 327, ospedale S. Paolo Fuorigrotta, Napoli, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il nord che si terrà in Roma il giorno 8 gennaio 1974 in sostituzione del prof. Bertolani Franco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 73

(5124)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Cosentino Zelia ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Rognato Carlo, n. 168, primario arcispedale S. Anna di Ferrara è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia che si terrà in Roma il giorno 14 febbraio 1974 in sostituzione del prof. Cosentino Zelia rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1974

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 102

(5128)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1973, registro n. 13 Finanze, foglio n. 19, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1973-1974, un concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1973, registro n. 28 Finanze, foglio n. 221, che proroga al 26 maggio 1973 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso su citato;

Visto il decreto interministeriale 12 aprile 1973, modificato con decreto interministeriale 22 agosto 1973, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 22 gennaio 1973;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 22 gennaio 1973 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che il candidato Puleo Cristoforo, compreso nella suddetta graduatoria, prima dell'inizio del primo anno del corso allievi dell'Accademia della guardia di finanza, ha rinunciato all'ammissione al corso stesso;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro per le finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

	Candidato	Punti
1.	Leonetti Francesco Loreto Giovanni	punti 33,66
2.	v. brig. Conflitti Pancrazio	» 28 —
3.	Fontana Silvano, nato il 31 marzo 1952	» 27,66
4.	Tuosto Giuseppe, nato l'8 settembre 1953	» 27,66
5.	D'Alonzo Mario, nato il 30 gennaio 1954	» 27,66
6.	Aversa Angelo, nato il 18 novembre 1954	» 27,66
7.	Alineri Giuseppe, nato il 9 settembre 1951	» 27,33
8.	Fortuna Giuseppe, nato il 19 febbraio 1954	» 27,33
9.	Laus Ivano, figlio invalido guerra	» 27 —
10.	brig. Unfer Iginio	» 27 —
11.	v. brig. Suppa Vincenzo, in servizio nella guardia di finanza dal 1° novembre 1968	» 26,33
12.	Peciccia Claudio	» 26,33
13.	Giorgino Gaetano, in servizio nella guardia di finanza dal 10 aprile 1972	» 26 —
14.	Calandro Michele	» 26 —
15.	Rampolla Francesco Paolo, nato il 21 novembre 1953	punti 25,66
16.	Zambelli Valter, nato il 24 marzo 1954	» 25,66
17.	Francavilla Giuseppe, nato il 15 luglio 1954	» 25,66
18.	Decaro Angelo, nato il 3 settembre 1951	» 25,33
19.	D'Agostino Domenico Antonio, nato il 4 febbraio 1952	» 25,33
20.	Melandri Graziano, nato il 16 marzo 1954	» 25,33
21.	Catti De Gasperi Paolo, nato il 6 agosto 1951	» 25 —
22.	Sereni Lucarelli Silvano, nato il 16 maggio 1954	» 25 —
23.	Brancaccio Isidoro	» 24,66
24.	Serra Cosimo, nato il 21 gennaio 1952	» 24,33
25.	Cardini Gianfranco, nato il 6 ottobre 1953	» 24,33
26.	Forte Giovanni	» 24 —
27.	Veliconi Eugenio, nato il 2 ottobre 1952	» 23,66
28.	Giordano Antonino Paolo, nato il 4 marzo 1955	» 23,66
29.	v. brig. m. Giancane Gaetano, in servizio nella guardia di finanza dal 16 settembre 1967	» 23,33
30	Galluccio Gian Paolo	» 23,33
31.	Bilo Giovanni Battista	» 23 —
32.	De Piccoli Sergio	» 22,33
33.	Attardi Francesco	» 22 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Leonetti Francesco Loreto Giovanni;
2) v. brig. Conflitti Pancrazio;
3) Fontana Silvano;
4) Tuosto Giuseppe;
5) D'Alonzo Mario;
6) Aversa Angelo;
7) Alineri Giuseppe;
8) Fortuna Giuseppe;
9) Laus Ivano;
10) brig. Unfer Iginio;
11) v. brig. Suppa Vincenzo;
12) Peciccia Claudio;
13) Giorgino Gaetano;
14) Calandro Michele;
15) Rampolla Francesco Paolo;
16) Zambelli Valter;
17) Francavilla Giuseppe;
18) Decaro Angelo;
19) D'Agostino Domenico Antonio;
20) Melandri Graziano;
21) Catti De Gasperi Paolo;
22) Sereni Lucarelli Silvano;
23) Brancaccio Isidoro;
24) Serra Cosimo;
25) Cardini Gianfranco;
26) Forte Giovanni;
27) Veliconi Eugenio;
28) Giordano Antonino Paolo;
29) v. brig. m. Giancane Gaetano;
30) Galluccio Gian Paolo.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1. Bilo Giovanni Battista;
2. De Piccoli Sergio;
3. Attardi Francesco.

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi alla frequenza del primo anno del 73° corso dell'Accademia della guardia di finanza, i seguenti candidati:

1) Bilo Giovanni Battista;
2) De Piccoli Sergio;
3) Attardi Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1973

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 73

(5284)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 19 aprile 1974, n. **7.**

Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 7 *maggio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'assessorato della pubblica istruzione, il comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania.

Art. 2.

Il comitato è composto dall'assessore per la pubblica istruzione o da un suo delegato che lo presiede, e da:

a) un membro scelto fra esperti di elevata qualificazione didattica e scientifica in materia, nominato dal governo regionale;

b) tre membri designati dalle maggiori confederazioni sindacali;

c) tre membri in rappresentanza dei consigli di amministrazione degli istituti, eletti con voto limitato a due nominativi;

d) un membro in rappresentanza del personale direttivo ed insegnante eletto dal personale;

e) un membro designato in rappresentanza dell'assessorato della pubblica istruzione tra i dirigenti;

f) un segretario, senza diritto al voto, designato dallo assessore per la pubblica istruzione fra gli assistenti dell'assessorato.

Il comitato elegge nel suo seno un vice presidente.

I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il comitato:

1) esprime parere e formula proposte sulla organizzazione e i servizi degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'istituto tecnico femminile di Catania, in relazione ai programmi e al piano di sviluppo economico della Regione;

2) propone all'assessore provvedimenti diretti a consentire attività di sperimentazione integrative della scuola, nonchè attività di assistenza scolastica, educativa, di orientamento, di assistenza medico-psicopedagogica;

3) dà pareri per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza e valorizzazione culturale delle realtà locali;

4) promuove iniziative tendenti alla conoscenza e valorizzazione della produzione artistica degli istituti attraverso mostre ed altre manifestazioni di carattere regionale.

Il parere del comitato è obbligatorio:

1) sulle proposte dei consigli di amministrazione concernenti l'istituzione di nuove sezioni presso i relativi istituti e le modifiche delle piante organiche;

2) sui trasferimenti d'ufficio e sui ricorsi avverso i trasferimenti.

Art. 4.

Le adunanze del comitato sono tenute per sessioni ordinarie semestrali.

Il presidente, tuttavia, ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il comitato medesimo.

Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 91 *del* 1974

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione di ciascun istituto è nominato con decreto dell'assessore regionale per la pubblica istruzione da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della regione Sicilia dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Esso si compone:

di tre membri eletti dal consiglio comunale della località in cui ha sede l'istituto con la garanzia della partecipazione della minoranza;

di tre insegnanti eletti dal personale dell'istituto;

di tre rappresentanti eletti dai genitori degli alunni;

del direttore dell'istituto con voto consultivo.

Il consiglio di amministrazione è presieduto da un presidente nominato dall'assessore per la pubblica istruzione.

Esercita le funzioni di segretario del consiglio il direttore dell'istituto.

Presso ciascun istituto deve essere assicurata la pubblicità degli atti del relativo consiglio di amministrazione nei modi che l'assessore per la pubblica istruzione è incaricato di determinare.

Per le riunioni del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Il direttore coordina le attività dell'istituto ed è l'organo responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Dall'attività del direttore sono escluse le funzioni di carattere contabile, di ragioneria e di economato la cui esplicazione è affidata al segretario economo.

Art. 8.

Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'art. 1 della presente legge, si provvede alla ristrutturazione delle sezioni e delle tabelle organiche degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'istituto tecnico femminile di Catania al fine di uniformarle a quelle dei similari istituti statali.

Nell'operare la ristrutturazione e per quanto riguarda le cattedre, dovranno tenersi presenti i seguenti criteri:

1) nella costituzione delle cattedre nelle scuole medie annesse si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063 e 5 aprile 1966, n. 1037;

2) per l'istituto tecnico femminile di Catania dovranno essere applicate le norme dettate dallo Stato per i similari istituti statali;

3) per gli istituti d'arte saranno costituite cattedre per gli insegnamenti di materie o gruppi di materie che comportino un orario settimanale di effettivo insegnamento di 18 ore e comunque non inferiore alle 14 ore.

Art. 9.

La dotazione organica di personale non insegnante di ciascun istituto è così determinata:

a) segretari economi: una unità per ogni istituto;

b) applicati: due unità per ogni istituto;

c) personale ausiliario: sei unità per ogni istituto.

Nell'ambito di ciascun istituto le due unità di personale ausiliario più anziano per servizio, e a parità di servizio per età, eserciteranno le funzioni di bidello-custode.

Per l'istituto tecnico femminile di Catania vengono previsti in organico due posti di aiutanti tecnici.

La carriera degli aiutanti tecnici e del personale ausiliario si svolge secondo le norme previste rispettivamente per gli applicati di segreteria e i bidelli.

Art. 10.

All'istituzione di nuovi istituti o di nuove sezioni presso ciascun istituto si provvede con legge regionale.

Art. 11.

Saranno istituiti presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione ruoli regionali per il personale direttivo ed insegnante separatamente per gli istituti d'arte, le scuole medie annesse e l'istituto tecnico femminile di Catania.

Il ruolo regionale del personale amministrativo ed ausiliario sarà unico per gli istituti d'arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania.

Art. 12.

Il personale direttivo ed insegnante è tenuto a curare il proprio aggiornamento culturale e professionale.

A tal fine l'amministrazione regionale può istituire corsi periodici di qulificazione e di aggiornamento.

Art. 13.

Possono accedere all'impiego tra il personale insegnante e non insegnante degli istituti d'arte regionali, delle scuole medie annesse e dell'istituto tecnico femminile di Catania coloro che siano in possesso:

a) dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

b) del titolo di studio e degli altri titoli previsti dalla vigente legislazione statale sull'istruzione secondaria ed artistica;

c) dell'abilitazione all'insegnamento ove richiesta.

Art. 14.

L'assunzione in servizio del personale direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole di cui all'articolo precedente è effettuata unicamente per pubblici concorsi da svolgersi ogni tre anni a decorrere dall'anno scolastico 1978-79 con le modalità prescritte per il corrispondente personale statale.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova che viene disposta con decreto dell'assessore per la pubblica istruzione.

Art. 15.

Per l'assegnazione della sede di servizio, per la durata del periodo di prova e per la valutazione dell'attività svolta dai vincitori di concorso ai fini della nomina in ruolo si applicano le norme della vigente legislazione dello Stato.

La nomina in ruolo si consegue con decreto dell'assessore per la pubblica istruzione.

Art. 16.

Per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli, lo stato giuridico del personale direttivo, insegnante e non insegnante, la determinazione dell'orario di servizio, i diritti e i doveri del personale, i trasferimenti, i passaggi, i congedi, le aspettative e la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, si applicano le vigenti disposizioni statali nonchè quelle che lo Stato andrà ad emanare in virtù della delega di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.

Per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli, saranno comunque salvi i diritti acquisiti.

Art. 17.

Sono abolite le note di qualifica.

Ai fini della valutazione del servizio del personale insegnante e non insegnante si provvede a norma della legislazione statale in materia.

Art. 18.

Presso ogni istituto all'inizio di ogni anno scolastico tutto il personale docente provvede collegialmente alla compilazione dell'orario di lavoro.

Art. 19.

Il trattamento economico del personale direttivo insegnante e non insegnante è quello previsto per il corrispondente personale statale.

Il trattamento di quiescenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana.

Art. 20.

A tutto il personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo, ivi compreso quello immesso ai sensi delle leggi regionali 31 marzo 1959, n. 10, e 17 aprile 1965, n. 9, il servizio prestato presso gli istituti regionali d'arte, le scuole medie annesse e l'istituto tecnico femminile di Catania in qualità di incaricati o supplenti con qualifica non inferiore a buono è riconosciuto, a domanda dopo il superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici e di progressione di carriera per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo ed ai soli fini economici per i restanti due terzi.

I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutti i parametri successivi di stipendio.

E' abrogato il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 10.

Art. 21.

Il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente presso gli istituti regionali d'arte, le scuole medie annesse e l'istituto tecnico femminile di Catania e presso le scuole statali di ogni ordine e grado sarà valutato previo riscatto ai fini della pensione e della buonuscita.

Art. 22.

I posti che dovessero rendersi disponibili dopo le sistemazioni ed i completamenti di orario del personale incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge e che non consegua l'immissione in ruolo, sono ricoperti a mezzo di nuovi incarichi annuali con diritto a conferma nel caso di disponibilità di posti nell'anno scolastico successivo.

Gli incarichi di direttore o preside saranno conferiti a professori di ruolo con le modalità stabilite in materia dallo Stato.

Gli incarichi di insegnante saranno conferiti in base a graduatorie regionali formate in seguito ad annuali ordinanze assessoriali da emanarsi sulla base della legislazione statale vigente ove compatibile.

Gli incarichi per il personale non insegnante sono conferiti in base ad una graduatoria regionale compilata con le modalità previste dall'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Art. 23.

Norme residue per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1974

Il personale direttivo e non insegnante che si trovi in servizio da almeno sette mesi alla data di entrata in vigore della presente legge è nominato in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1974 nello stesso posto e sede attualmente ricoperti.

I vincitori dei concorsi indetti con decreti assessoriali numero 508 del 18 giugno 1971, e n. 441 del 29 marzo 1973 saranno nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1973.

Per l'anno scolastico 1974-75 non si fa luogo a trasferimenti a domanda o d'ufficio di personale insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo.

Le unità di personale non insegnante di ruolo o avente titolo all'ammissione in ruolo in esubero rispetto alla dotazione organica determinata dall'art. 9 saranno inquadrate in soprannumero.

Art. 24.

Norme residue per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1974

Alla nomina in ruolo del personale di cui all'articolo precedente provvede l'assessore per la pubblica istruzione con proprio decreto previo accertamento dei requisiti generali per

l'ammissione ai pubblici impieghi, nonchè dei titoli di studio o artistici posseduti dagli interessati e ritenuti validi all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 25.
Norme residue per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1974

Il personale non insegnante che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che non possa conseguire la nomina in ruolo ai sensi del precedente articolo 23 è incluso in graduatorie regionali separate per ciascun posto per il quale ha titolo.

L'assessore per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'art. 1, determinerà con proprio decreto i criteri di valutazione dei titoli di cultura, artistici e di servizio degli aspiranti.

Per quanto riguarda il titolo di studio che dà accesso alle graduatorie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo.

Art. 26.

Qualora per effetto dell'applicazione del primo comma dell'art. 19 il personale dovesse conseguire un trattamento economico inferiore a quello in atto attribuitogli, la differenza verrà corrisposta cone assegno *ad personam* riassorbibile pensionabile da godere anche sulla 13ª mensilità.

Resta salva l'attribuzione al personale delle somme a conguaglio, in applicazione di disposizioni assessoriali emanate dal 1° luglio 1970 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Gli insegnanti di quelle materie che all'atto della trasformazione delle scuole in istituti d'arte e delle modifiche apportate dallo Stato alle materie d'insegnamento, non abbiano trovato collocazione in un insegnamento in base al titolo di studio posseduto, ma siano stati tenuti in servizio presso gli istituti e le scuole medie annesse ininterrottamente dalla data di trasformazione delle scuole in istituti d'arte e che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo speciale ad esaurimento e saranno utilizzati dal direttore in attività parascolastiche ed integrative della scuola.

Detto personale è esonerato dal periodo di prova.

Art. 28.

Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'art. 1, con proprio decreto adeguerà lo statuto regolamento degli istituti regionali d'arte e dell'istituto tecnico femminile di Catania alle norme contenute nella presente legge.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, ove compatibili, le leggi statali vigenti in materia.

Art. 29.

All'onere di lire 875 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte con parte delle disponibilità dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione siciliana per l'anno 1972, approvato con la relativa legge regionale.

All'onere ricadente negli esercizi futuri si provvede con parte del maggior gettito dell'imposta di registro.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 aprile 1974

BONFIGLIO

AVOLA

(5293)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1974, n. 38.

Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'adozione di programmi pluriennali in favore dell'agricoltura previsti dal piano regionale di sviluppo, tenuta presente l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione di interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, con le norme e le modalità stabilite dalla stessa, in quanto applicabili, sono autorizzati i seguenti impegni di spesa riferiti alle provvidenze di cui ai sottoindicati articoli della legge medesima:

a) art. 5, primo e secondo comma, art. 6, secondo comma e art. 39 - Contributi in conto capitale per l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica, nonchè contributi in conto capitale per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione e per la elaborazione dei piani zonali . . . L. 150.000.000

b) art. 7, primo comma *a*) - *b*) - Contributi in conto capitale per la difesa fitosanitaria della coltura olivicola e bieticola e della tabacchicoltura » 100.000.000

c) art. 9 - Contributi in conto capitale per il potenziamento delle strutture cooperative . . » 410.000.000

d) art. 9 - Contributi in conto interessi sui mutui ventennali integrativi per il potenziamento delle strutture cooperative . . . . . » 21.000.000

e) art. 12 - Contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per lo sviluppo della meccanizzazione agricola . . . . » 150.000.000

f) art. 13 - Contributi in conto interessi sui prestiti per lo sviluppo della zootecnia . . . » 100.000.000

g) art. 14, primo e secondo comma - Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento del patrimonio zootecnico . . » 200.000.000

h) art. 15, primo comma *c*) - Contributi in conto capitale per il potenziamento e lo sviluppo della viticoltura . . . . » 20.000.000

i) art. 16 - Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali . . » 500.000.000

di cui:

per le case dei coltivatori diretti lire 400.000.000;

per l'irrigazione L. 50.000.000;

per impianti di depurazione porcilaie lire 50.000.000.

Per le case dei coltivatori diretti, il contributo potrà essere elevato fino ad un massimo di L. 1.200.000, quando trattasi di piccole opere igienico-sanitarie e di sistemazione.

Per gli impianti di depurazione i contributi saranno erogati con i seguenti criteri:

L. 4.000 a capo per impianti sino a 500 capi;

L. 2.500 a capo per impianti con oltre 500 capi;

l) art. 16 - Contributi in conto interessi sui mutui ventennali per il miglioramento delle strutture aziendali . . . . » 200.000.000

m) art. 17 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo della viabilità rurale e l'approvvigionamento idrico . . . . » [illegible]

Art. 2.

Per i prestiti ed i mutui di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*) dell'articolo precedente, è assunta la spesa pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti ed enti finanziatori e quello del 2 per cento a carico delle ditte prestatarie e mutuatarie, previsto dalle leggi vigenti dello Stato.

Il tasso globale praticato dagli istituti ed enti finanziatori dovrà essere quello fissato in apposite convenzioni che gli stessi istituti ed enti avranno stipulato con la Regione.

Il concorso della Regione è concesso agli istituti ed enti finanziatori a partire dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 3.

I prestiti ed i mutui di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli ed associati, e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, tramite il Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare massimo della eventuale perdita che gli istituti ed enti convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti convenzionati sono autorizzati ad effettuare, sull'importo originario dei prestiti o dei mutui accordati ai soggetti di cui al precedente comma, la trattenuta dello 0,20 per cento da versare al Fondo interbancario di garanzia, semprechè quest'ultimo accordi la garanzia sussidiaria prevista dal primo comma del presente articolo.

Alle operazioni di contributo, prestito e mutuo, di cui alla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.

Art. 4.

L'onere complessivo di lire 1.560 milioni per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *g*), *h*), *i*), *m*) del precedente art. 1 sarà imputato al cap. 347 denominato « Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo - Interventi in agricoltura » del bilancio dell'esercizio 1974.

L'onere per gli interventi di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*) del precedente art. 1 è stabilito in lire 471 milioni, per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978, e in L. 221.000.000 per gli anni dal 1979 al 1994.

Negli stessi importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi.

L'annualità di L. 221.000.000 relativa ai mutui ventennali con imputazione al bilancio dell'esercizio 1974 è destinata al pagamento degli interessi di preammortamento dei mutui medesimi.

Il predetto onere sarà imputato al cap. 348 di nuova istituzione denominato « Contributi della Regione nel pagamento degli interessi dei mutui e dei prestiti di cui all'art. 1 della presente legge » del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1974, mediante la disponibilità esistente sullo stanziamento del cap. 460 « Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso » del bilancio dell'esercizio 1973, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 e, per gli esercizi successivi, mediante la quota del Fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Le somme non impegnate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6.

Le domande volte ad ottenere le provvidenze stabilite dall'art. 1 della presente legge, presentate ai dipendenti uffici dell'agricoltura e da questi istruite, sono trasmesse all'Ente di sviluppo nell'Umbria, corredate da parere tecnico-economico.

Apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione ed Ente di sviluppo nell'Umbria, al quale è affidata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto regionale, la esecuzione di compiti concernenti la valutazione di ammissibilità delle domande alle provvidenze previste dalla presente legge, nonchè l'accertamento della rispondenza delle domande stesse alle direttive emanate al riguardo dalla Regione, anche in riferimento al piano regionale di sviluppo.

I dipendenti uffici regionali dell'agricoltura eseguiranno, su richiesta dei beneficiari delle provvidenze, gli accertamenti di avvenuta esecuzione delle opere, di perfezionamento degli acquisti e di realizzazione dei programmi di attività dimostrativa e di assistenza tecnico-economica, in collaborazione con l'Ente di sviluppo nell'Umbria avvalendosi, ove occorra, degli uffici del medesimo.

L'Ente di sviluppo nell'Umbria è tenuto a presentare alla Regione, per l'approvazione, il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, porrà a disposizione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, che provvederà alla loro imputazione in apposito capitolo del proprio bilancio, le somme necessarie alla attuazione della presente legge.

Art. 7.

Apposite convenzioni regoleranno i rapporti finanziari tra la Regione e gli enti ed istituti abilitati all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali saranno precisati, fra l'altro, i termini, le condizioni e le modalità di versamento ai predetti enti ed istituti da parte della Regione dei contributi nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le norme contenute nella legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè con questa compatibili.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 30 maggio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1974 (atto n. 966) e il 26 aprile 1974 (atto n. 1040) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 30 maggio 1974.

(5132)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741850)